

Allegato "B" ai numeri 26.344/15.398 di rep.

## STATUTO

### Titolo primo

#### COSTITUZIONE - SEDE - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

##### Art. 1

È costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata **"ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA, DEGLI STUDI UNIVERSITARI E DELLA RICERCA NEL V.C.O."**.

La sigla dell'associazione è **"ARS.UNI.VCO"** (di seguito "Associazione").

Dall'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) la denominazione sarà integrata come segue: **"ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA, DEGLI STUDI UNIVERSITARI E DELLA RICERCA NEL V.C.O. - E.T.S."**, ovvero ARS.UNI.VCO - E.T.S. e dell'acronimo E.T.S. si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è regolata dal presente statuto e dall'eventuale regolamento.

##### Art. 2

L'associazione ha sede in Domodossola.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere effettuato con delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione può istituire, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sedi operative, sedi secondarie, delegazioni, uffici, rappresentanze di ogni genere di unità locale consentita dalla normativa vigente sia in Italia che all'estero.

##### Art. 3

La durata dell'associazione è illimitata.

### Titolo secondo

#### FINALITÀ

##### Art. 4

L'associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e sociali promuovendo lo sviluppo della cultura, della formazione superiore e specialistica, degli studi universitari e post-universitari, della progettazione e della ricerca, soprattutto nel campo delle scienze economico-sociali, turistiche ed ambientali, delle scienze montane e delle scienze sanitarie, nel territorio del Verbano Cusio Ossola, nelle Terre Alte dell'area alpina, a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, mediante lo svolgimento in via prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

1) formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1, lett. g, Codice del Terzo Settore): gestione di attività di formazione universitaria e post-universitaria, direttamente o in partenariato con altri soggetti, anche attraverso l'insediamento ed il decentramento, da parte di atenei italiani ed esteri, di corsi per il conseguimento di diplomi di laurea universitari, di diplomi di specializzazione e di master;

2) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. h, Codice del Terzo Settore): istituzione e gestione di centri di ricerca scientifica; promozione e gestione di studi e ricerche innovative, predisposizione, gestione e realizzazione di progetti di ricerca, laboratori e centri di ricerca comprese la comunicazione e la divulgazione delle attività e dei risultati;

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. i, Codice del Terzo Settore) — — — — —

L'Associazione promuove e diffonde la formazione universitaria e post-universitaria e la ricerca scientifica di particolare interesse sociale attraverso l'istituzione ed erogazione di borse di studio. — — — — —

L'Associazione, inoltre organizza e realizza convegni, conferenze ed ogni altra iniziativa culturale, direttamente o mediante la stipulazione di idonee convenzioni od altre forme di collaborazione con università italiane ed estere, pubbliche o private, nonché dipartimenti universitari, centri di ricerca, istituti di istruzione superiore pubblici e privati ed altri soggetti, gestisce progetti e strutture culturali ed artistiche per lo sviluppo e la valorizzazione economico-sociale e culturale del territorio della Provincia del Verbano-Cusio Ossola e dell'arco alpino anche in collegamento con l'Unione Europea e con la Convenzione delle Alpi. — — — — —

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. — — — — —

L'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere nel rispetto di quanto sopra spetta al Consiglio Direttivo. — — — — —

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. — — — — —

— — — — — Titolo terzo — — — — —

— **PATRIMONIO, ASSOCIATI ED ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE** — — — — —

— Art. 5 — — — — —

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalla dotazione iniziale indicata in Regolamento e può essere accresciuto dagli apporti degli associati da beni mobili ed immobili, da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, inclusi i proventi derivanti dalle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, da eredità, legati lasciati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge e destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad incrementarlo. — — — — —

I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali. — — — — —

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. — — — — —

A tali fini, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. — — — — —

— Art. 6 — — — — —

Possono essere associati tutte le persone fisiche e giuridiche, e gli enti senza personalità giuridica che, condividendone le finalità, sono ammessi a farne parte. Gli associati si distinguono in: Fondatori, Ordinari, Benemeriti, Onorari e Sostenitori; versano quote associative diverse ma hanno tutti gli

stessi diritti. Associati Sostenitori possono essere solo soggetti (persone fisiche e giuridiche ed enti senza personalità giuridica) di natura privata. L'aspirante associato deve fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali e di impegnarsi per realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

- i. a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere;
- ii. a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto;
- iii. ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- iv. ad esaminare i libri sociali presso la sede (legale e/o operativa) dell'Associazione estraendone copia a propria cura e spese, previa richiesta scritta.

Gli associati sono tenuti:

- i. a sostenere le finalità dell'Associazione ;
- ii. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- iii. a versare alle scadenze stabilite le quote sociali, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

#### Art. 7

La qualità di associato si perde per morte, della persona fisica/estinzione della persona giuridica e dell'ente senza personalità giuridica, recesso, esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Presidente del consiglio direttivo per iscritto ed ha effetto dopo tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione: resta fermo per il recedente l'impegno a rispettare le obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.

L'associato può essere escluso per gravi motivi con deliberazione dell'assemblea ordinaria dell'Associazione.

Costituiscono causa di esclusione, a titolo esemplificativo: il ritardato pagamento, protratto per un anno, delle quote associative; lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione; la non ottemperanza alle disposizioni del presente statuto e del regolamento e alle deliberazioni assunte dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'associato entro quindici giorni; contro la deliberazione dell'assemblea l'associato può adire il collegio arbitrale ai sensi dell'art. 25 del presente statuto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione.

Gli associati che, per qualsiasi causa, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno il diritto di ripetere le quote versate, ivi comprese le quote annuali, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### Art. 8

Per quanto concerne i rapporti con gli associati, si intendono "domicilio" indirizzi e-mail e P.E.C. dei medesimi risultanti dal libro degli associati.

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico
- l'Organo di controllo qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

Gli organi durano in carica quattro esercizi.

Gli incarichi sono rinnovabili.

I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, ed il Revisore Unico, non percepiscono retribuzione o indennità di carica salvo il rimborso di spese effettive specificatamente documentate.

Titolo quarto

**ASSEMBLEA**

Art. 10

L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni, validamente adottate in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti oppure dissenzienti.

Ogni associato, FONDATORE, BENEMERITO, ONORARIO, ORDINARIO e SOSTENITORE ha diritto ad un voto.

L'assemblea si riunisce in sede ordinaria ed in sede straordinaria secondo la competenza determinata dalla legge e dal presente statuto.

In ogni caso, l'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio d'esercizio preventivo e consuntivo;
- determina la quota associativa annuale, diversificata per categoria di associato;
- approva e modifica eventuali regolamenti;
- nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo, il Revisore Unico e il Revisore Unico Supplente e l'Organo di Controllo qualora ne ricorrano i presupposti;
- delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
- delibera sull'azione di responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- delibera sull'esclusione degli associati;

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto quanto è demandato alla sua competenza dalla legge oppure dallo statuto.
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 11

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, deve essere convocata dal Consiglio direttivo, anche fuori dalla sede dell'Associazione, purché in Europa, almeno due volte all'anno, entro il 15 giugno di ogni anno per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno precedente ed entro il 31 ottobre di ogni anno

per l'approvazione del bilancio previsionale dell'esercizio successivo.---

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo quando ne facciano richiesta un decimo degli associati e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.---

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'elenco delle materie da trattare, data, ora e luogo della riunione, e deve essere inviato otto giorni prima della data fissata per la riunione, agli associati tramite lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza.---

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica, posta elettronica certificata (P.E.C.), o anche con altri mezzi elettronici che consentano la conferma di avvenuta ricezione, all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'associato ed annotato nel libro degli associati.---

Le adunanze dell'Assemblea possono essere tenute anche in modalità a distanza, utilizzando le nuove tecnologie informatiche, telefoniche ed elettroniche tele-videoconferenza a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e le legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.---

L'assemblea è validamente convocata, pur non osservandosi le formalità di convocazione precedenti, quando alla riunione intervengano tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo ed il Revisore Unico (cd. assemblea totalitaria).---

#### Art. 12

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo oppure dal vice Presidente, in caso di assenza od impedimento del primo. In caso di assenza od impedimento di entrambi, il Presidente sarà nominato dall'assemblea.---

Il Presidente è assistito da un segretario anche non associato.---

Nei casi previsti dalla legge, e quando il Consiglio Direttivo oppure il Presidente dell'assemblea lo reputino opportuno, il verbale deve essere redatto da un notaio.---

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'assemblea oppure dal notaio, e sono da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.---

Su approvazione dell'Assemblea possono prendere parte anche terzi non associati, con diritti di intervento ma senza diritto di voto.---

Nel verbale dell'assemblea devono essere sinteticamente riportate le dichiarazioni degli Associati e dei presenti, a meno che essi chiedano la verbalizzazione per esteso delle loro dichiarazioni.---

#### Art. 13

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sia rappresentato, in proprio oppure per delega, la metà più uno degli associati: l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.---

In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti: l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei

presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti almeno i due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, mentre in seconda convocazione, è validamente costituita quando siano presenti almeno la maggioranza degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 14

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta.

La delega può essere conferita soltanto ad un altro associato e nessun associato può ricevere più di due deleghe.

Il Presidente dell'assemblea deve constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento o di assistere all'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea deve constatare la regolarità della convocazione dell'assemblea prima di dare inizio alla discussione degli argomenti dell'ordine del giorno.

Spetta al Presidente dell'assemblea dirigere e regolare la discussione, stabilire ordine e procedure della votazione nonché proclamarne l'esito.

Titolo quinto

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 15

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da nove a quindici membri, nominati dagli associati.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti, che dureranno in carica quanto gli altri amministratori. Allorché questo elenco fosse esaurito, saranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e spetterà all'assemblea nominare il nuovo organo.

Le modalità di elezione potranno essere definite da un Regolamento predisposto dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile convocata dal consigliere più anziano d'età, nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice-Presidente.

I consiglieri durano in carica quattro esercizi, in ogni caso, fino all'approvazione del bilancio, a meno che l'assemblea abbia stabilito una durata inferiore, e sono rieleggibili.

Il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo svolgono le mansioni di carica senza previsione di compenso.

Il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo possono richiedere il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, purché giustificate e documentate.

Art. 16

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente oppure dal vice Presidente, in caso di impedimento del primo, almeno due volte all'anno e ogni qualvolta

egli lo ritenga opportuno nell'interesse dell'Associazione oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione oppure nell'altro luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Le adunanze del Consiglio possono essere tenute anche in modalità a distanza, utilizzando le nuove tecnologie informatiche, telefoniche ed elettroniche secondo quanto previsto dall'Assemblea.

-----Art. 17-----

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, deve essere spedito ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza a mezzo lettera, posta elettronica, telegramma inviato al domicilio di ciascun consigliere. Nei casi di urgenza è ammessa la convocazione almeno due giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo è altresì comunicato al Revisore Unico con l'osservanza dei termini sopra indicati.

La riunione del Consiglio direttivo è da ritenersi valida, anche in mancanza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri e il Revisore Unico.

-----Art. 18-----

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono constare da verbale iscritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e devono essere sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario.

Il Consiglio direttivo può designare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti e determinandone il compenso.

-----Art. 19-----

La rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio direttivo (ed al vice presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo), nei limiti dei poteri a costoro attribuiti dal Consiglio.

Il Consiglio e, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio medesimo, il Presidente ed il vice Presidente sono autorizzati a conferire la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio al direttore, se nominato, ai dipendenti ed eventualmente a terzi.

-----Art. 20-----

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione delle finalità indicate nell'art. 4, esclusi soltanto quelli che per legge, ovvero in base al presente statuto, sono riservati all'assemblea degli associati.

Il Consiglio può assegnare deleghe di gestione e di funzionamento ad uno o più dei propri componenti, specificandone i limiti nella deliberazione di assegnazione.

Il Consiglio può nominare un Comitato Scientifico, determinandone le funzioni, nonché altri comitati con funzioni consultive e di supporto ai progetti dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo altresì predispone ed approva entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo.

## - Titolo sesto

**-REVISORE UNICO E ORGANO DI CONTROLLO**

## - Art. 21

Il Revisore Unico dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile.

La nomina del Revisore Unico, e di un Revisore Supplente, avviene in  
Assemblea Ordinaria da parte degli Associati.

Il revisore legale dei conti e il suo supplente devono essere iscritti nell'apposito registro. — — — — —

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti, in quanto applicabili. — — — — —

Nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. — — — — —

## Titolo settimo

## BILANCIO

## - Art. 22-

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 15 giugno di ciascun anno deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, nonché il bilancio sociale redatto secondo quanto previsto dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore se ne ricorre l'obbligo ai sensi della norma stessa. —

Entro il 31 ottobre di ciascun anno deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo. — — —

Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore. Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

I bilanci sono a disposizione dei soci e a tal fine sono depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

## - Art. 23-

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione risultanti dal bilancio d'esercizio dovranno essere impiegati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore, con particolare riferimento al Codice Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e per quanto compatibili, le norme del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Firmato: Stefania Cerutti

Stefania Scalabrini Notaio L.S.